



COMUNE DI ORISTANO

Comuni de Aristanis

Piazza Eleonora d' Arborea n° 44, 09170

www.comune.oristano.it

ORDINANZA N. 57	Del 10/02/2021
Località: Via Vandalino Casu - Lavori di riqualificazione urbana e sicurezza dell'area est della Città di Oristano, su committenza Comune di Oristano - Divieti temporanei alla viabilità. - Integrazione e modifica ordinanza n. 269 del 01.10.2020.	Dal giorno 12 febbraio 2021 fino a cessate esigenze.

IL DIRIGENTE

Richiamato il Decreto del Sindaco di Oristano numero 55 del 21 dicembre 2018, di nomina del Dottor Luigi Mele alla direzione del Settore Uffici in Staff che dal 01 gennaio 2019 incardina il Corpo Polizia Locale;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del D. Lgs n. 285 del 30 aprile 1992, riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni e integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;

Visto l'art. 107 del testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D. Lgs. N. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Visto l'art. 46 dello Statuto Comunale;

Vista la richiesta datata 09.02.2021, acquisita in atti di questo Comune al n. 8524 del 10.02.2021, presentata dal Sig. E. F. in qualità di Rappresentante Legale della Ditta Dueffe srl, con sede in Siamaggiore, tendente ad ottenere l'integrazione/modifica dell'Ordinanza n. 269 del 01.10.2021, per l'esecuzione di lavori per la riqualificazione urbana e la sicurezza dell'area est della Città di Oristano, interventi nell'area "Foro Boario", su committenza del Comune di Oristano, Settore LL.PP.;

Richiamato il verbale di sopralluogo, datato 05 febbraio 2021, effettuato da personale del Comune di Oristano, Settore LL.PP., Sviluppo del Territorio, Corpo Polizia Locale e da rappresentanti della ditta Dueffe srl, finalizzato alla verifica dello stato dei luoghi per la modifica, temporanea, della circolazione stradale nella Via Vandalino Casu, in occasione dell'esecuzione di lavori per la riqualificazione urbana e la sicurezza dell'area est della Città di Oristano, interventi nell'area "Foro Boario", su committenza del Comune di Oristano, attinente al profilo viabilistico e alla sicurezza della circolazione stradale in generale e con il quale si esprime il nulla osta per la modifica e integrazione dell'ordinanza n. 269 del 01.10.2020;

Considerata l'esigenza di garantire un regolare svolgimento dei suddetti lavori, si ritiene opportuno modificare la vigente disciplina della circolazione stradale secondo quanto meglio specificato in dispositivo;

Dato atto che il richiedente è titolare dei requisiti soggettivi ed oggettivi inerenti l'ordinanza;

Valutato che la situazione in cui versa il responsabile del procedimento/istruttore, non configura potenziali situazioni di conflitto di interessi (ex articolo 6 bis, Legge 241/1990 e sue modificazioni);

ORDINA

Per i motivi in premessa, ai sensi del D. Lgs. n. 285/1992 e ss.mm.ii. e del DPR n. 495/1992, di modificare ed integrare l'ordinanza n. 269 del 01.10.2020:



COMUNE DI ORISTANO

1. **Nell'area (ex stazione di servizio) sita nella Via Vandalino Casu/Piazza Pintus, la conferma di quanto previsto dall'ordinanza 269/2020, fino a cessate esigenze:**
 - a) L'istituzione del divieto di circolazione e sosta con rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata, ai sensi dell'art. 159 comma 1) lett. d) come previsto dal D. Lgs 30.04.1992 n. 285 e ss.mm.ii.;
 - b) La facoltà di transito e sosta per i veicoli in dotazione alla ditta incaricata dell'esecuzione dei lavori;
2. **Nella Via Vandalino Casu, nel tratto di strada dalla Piazza Pintus fino all'intersezione con la S.P. 93, dal 12 febbraio 2021 e fino a cessate esigenze, ai sensi del D. Lgs. n. 285 del 30.04.1992 (C.d.S.) e ss.mm.ii., e del D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 (Regolamento di Attuazione), come da allegate planimetrie:**
 - a) L'istituzione del divieto di circolazione dei velocipedi nella pista ciclabile (conferma di quanto previsto dall'Ord. n. 269/2020);
 - b) L'autorizzazione al restringimento della carreggiata di Mt. Lineari 2 (due) dal cordolo di delimitazione della pista ciclabile;
 - c) L'istituzione del divieto di sosta e fermata con zona rimozione dei veicoli in sosta irregolare su ambo i lati;
 - d) L'istituzione del limite di velocità di 30 km/h, per tutte le categorie di veicoli;
 - e) L'istituzione del divieto di circolazione pedonale nel lato sx dalla Piazza Pintus verso la Fraz. di Sili, garantendo, comunque, il passaggio ai pedoni, con spazio dedicato e messa in sicurezza rispetto all'area di cantiere, nella parte opposta della carreggiata.
3. **Nella via Anglona a far data dal 12 febbraio 2021 e fino a cessate esigenze, ai sensi del D. Lgs. n. 285 del 30.04.1992 (C.d.S.) e s.m.i., e del D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 (Regolamento di Attuazione), come da allegate planimetrie:**
 - a) L'istituzione del senso unico di marcia, nel tratto e senso dalla Via Vandalino Casu fino alla confluenza con Via Meilogu, con indicazione del divieto di accesso e di strada chiusa da collocarsi anche all'intersezione con la Via Mons. Cogoni/Trexenta;
 - b) Il divieto di svolta a sinistra nella Via Anglona per i veicoli transitanti nella Via Vandalino Casu provenienti dal lato "Oristano" e diretti verso "Sili".
 - c) L'istituzione del divieto di circolazione pedonale nella Via Anglona, tratto interessato dai lavori, nel lato dx con direzione dalla Via Mons. Cogoni verso la Via Vandalino Casu, sia garantito, comunque, il passaggio ai pedoni, con spazio dedicato e messa in sicurezza rispetto all'area di cantiere, nella parte opposta della carreggiata;
4. **Nella Via Meilogu, a far data dal 12 febbraio 2021 e fino a cessate esigenze, ai sensi del D. Lgs. n. 285 del 30.04.1992 (C.d.S.) e s.m.i., e del D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 (Regolamento di Attuazione): l'istituzione dell'obbligo di svolta dx verso la via Mons. Cogoni/Trexenta;**
5. La facoltà di transito e sosta per i veicoli in dotazione alla ditta incaricata dell'esecuzione dei lavori;
6. Sono revocate le precedenti ordinanze, o parti di esse, in contrasto con la presente;
7. L'installazione della necessaria segnaletica stradale come prescritto dal Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione e la normativa vigente sui cantieri stradali, compresa quella di indicazione per fornire agli utenti della strada informazioni necessarie alla guida e all'individuazione di strade, di località, di itinerari ecc., a cura della ditta esecutrice dei lavori;



COMUNE DI ORISTANO

8. Facoltà, per esigenze connesse alla sicurezza della circolazione stradale, degli Agenti di Polizia Locale e delle Forze dell'Ordine di disporre ulteriori provvedimenti necessari a risolvere situazioni contingenti prescindendo dalla segnaletica in atto;
9. All'Arst Spa, sede territoriale di Oristano, di tenere conto delle eventuali limitazioni nell'organizzazione del Servizio di Trasporto Pubblico.

PRESCRIVE

1. Dovranno essere osservate, in generale, le disposizioni prescritte dal Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione;
2. E' fatto obbligo all'Impresa esecutrice dei lavori, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal Codice della strada e del suo regolamento di esecuzione, di provvedere, a propria cura e spese:
 - a) adottare tutti gli accorgimenti necessari per consentire il passaggio dei veicoli e dei pedoni in sicurezza nei tratti di strada interessati ai lavori;
 - b) l'apposizione della prescritta segnaletica, gli sbarramenti e i dispositivi luminosi notturni necessari;
 - c) oscurare idoneamente la segnaletica permanente contrastante con quella temporanea;
 - d) rimuovere la segnaletica temporanea e ripristinare quella permanente oscurata o rimossa appena il cantiere è terminato;
 - e) curare la costante manutenzione per la continua efficienza degli impianti;
3. Dovranno essere osservate le disposizioni di cui all'art. 21 del Codice della Strada, D.Lgs. 285/92;
4. Dovranno essere osservate le disposizioni contenute negli articoli dal n. 30 al n. 43 del Regolamento di esecuzione del C.d.S., D.P.R. 495 del 16.12.92;
5. L'adozione di ogni opportuna ed idonea cautela volta alla sicurezza della circolazione stradale, ed alla tutela della pubblica incolumità;
6. Lo sgombero, a fine dei lavori, del suolo pubblico occupato con materiali ed ogni altro impedimento, con eventuale ripristino del piano viabile con opportuno materiale bituminoso;
7. Il divieto, nell'area autorizzata, di transito dei mezzi non utilizzati per l'esecuzione dei lavori;
8. Le delimitazioni dei cantieri stradali nel rispetto delle norme sulla circolazione stradale;
9. La presente ordinanza è condizionata al possesso di altre eventuali autorizzazioni necessarie;
10. L'apposizione della segnaletica stradale preventiva dovrà avvenire mediante posa di idonei segnali di avviso, da collocarsi in loco almeno 48 ore prima dell'intervento a cura della ditta esecutrice dei lavori;
11. Entro il medesimo termine delle 48 ore antecedenti l'intervento, dopo l'apposizione della segnaletica prevista è fatto obbligo al richiedente di comunicare l'avvenuta predisposizione del sito alla seguente mail: comando.pm@comune.oristano.it; cro.polizialocale@comune.oristano.it;
12. La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico della ditta esecutrice dei lavori, restando il Comune di Oristano ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.



COMUNE DI ORISTANO

AVVERTE

- 1) **che** la presente Ordinanza è pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi, e trasmessa via pec ad Arst Spa (gestore trasporto pubblico locale);
- 2) **che** nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
- 3) **che** avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna o, entro 120 giorni, potrà proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei modi e tempi previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 1199 del 24 novembre 1971 e, in relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, Decreto Legislativo 285 del 30 aprile 1992, nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con la procedura di cui all'articolo 74 del regolamento, Decreto del Presidente della Repubblica 495 del 16 dicembre 1992.

DEMANDA

1. Alla Polizia Locale e agli operatori di polizia stradale di cui all'articolo 12, Decreto Legislativo 285/1992 e al Settore LL.PP. del Comune di Oristano, la vigilanza sull'osservanza delle disposizioni qui contenute.
2. Al richiedente/esecutore lavori, l'obbligo di comunicazione dell'apposizione delle segnaletiche e recinzioni stradali di propria competenza, nonché l'attuazione/dismissione delle chiusure stradali (ove necessarie), ad ogni evento, ai recapiti mail: comando.pm@comune.oristano.it e cro.polizialocale@comune.oristano.it (telefoni 0783 212121 78396).

Dalla Residenza Municipale, lì 10/02/2021

**Sottoscritta dal Dirigente
MELE LUIGI
con firma digitale**

L'Istruttore:
Ignazio Sebis